

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(GUI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(TREMELLONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 AGOSTO 1962

Disposizioni concernenti il personale incaricato degli Istituti professionali

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 28 luglio 1961, n. 831 — Titolo II — è stata disciplinata, con notevoli innovazioni rispetto alla precedente legislazione, la materia relativa all'assunzione del personale insegnante incaricato degli Istituti statali di istruzione secondaria.

Tali innovazioni riguardano soprattutto il personale incaricato fornito di abilitazione, a favore del quale è stata garantita una maggiore durata del periodo di incarico (nomina triennale), è stato attribuito il beneficio economico degli scatti biennali di stipendio e, infine, è stato riconosciuto il trattamento di quiescenza a carico dello Stato già previsto per il solo personale di ruolo.

Tutti gli anzidetti benefici sono, peraltro, condizionati alla emissione di un atto formale di nomina del Provveditore agli studi, tranne che per gli insegnanti dell'istruzione artistica, la cui nomina, per l'articolo 10 della citata legge n. 831, è di competenza dei presidenti degli istituti stessi.

Tale disposizione, mentre assicura anche al personale incaricato degli Istituti d'istruzione artistica i benefici della legge, è intesa a confermare l'autonomia di cui essi godono per la specialità dei loro ordinamenti.

Uguale eccezione si sarebbe dovuta fare per gli Istituti professionali, ognuno dei quali è ordinato, in attesa della legge organica, dal decreto presidenziale istitutivo; decreto che, per la riconosciuta ed evidente particolarità dell'ordinamento e delle esigenze di ciascun istituto, deferisce al Consiglio di amministrazione la nomina del personale incaricato.

Ciò premesso, non essendo certamente adatta agli istituti professionali la disciplina generale stabilita dalla citata legge del luglio 1961, n. 831, per la loro stessa natura che dalle altre scuole nettamente li distingue, e non sussistendo motivo alcuno per non confermare anche nei loro riguardi l'autonomia di cui godono e che la legge ha salvaguardato per gli istituti d'istruzione

artistica, si è predisposto l'unito disegno di legge.

Questo, in attesa della legge generale attualmente in preparazione, mentre dà una prima sistemazione organica alla materia del conferimento degli incarichi negli istituti professionali, con riguardo alle loro necessità funzionali, assicura al personale, con opportuni adattamenti della legge n. 831, i vantaggi che da questa derivano, e al tempo stesso conferma l'autonomia degli istituti, che certamente è una delle ragioni essenziali della vitalità di cui hanno dato chiara dimostrazione.

L'unito progetto, d'altra parte, come chiaramente risulta dall'articolo 1, determina condizioni e garanzie che disciplinano in modo completo l'esercizio del potere dei Consigli di amministrazione, anche a salvaguardia degli interessi degli aspiranti.

Il secondo articolo, per completezza del progetto, sistema la materia anche nei riguardi del personale insegnante tecnico pratico, prevedendo transitoriamente, nel secondo comma, l'applicabilità del beneficio della nomina a tempo indeterminato agli insegnanti della stessa categoria che, assun-

ti in servizio, in assenza di norme specifiche, specialmente sotto l'urgenza della prima organizzazione degli istituti professionali, senza il titolo di studio cui si riferisce il primo comma, sono stati, grazie alla loro capacità ed esperienza, collaboratori indispensabili per coloro che avevano il difficile compito di organizzare e di assicurare il funzionamento delle nuove istituzioni.

L'articolo 3 si giustifica in modo evidente, se si tien conto della singolarità di alcuni insegnamenti di carattere squisitamente tecnico.

Poichè, infine, la nuova disciplina prevista dalla legge che si propone non potrà avere completa attuazione nell'anno in corso, con l'articolo 4 si riconosce piena efficacia alle nomine che saranno conferite ai sensi dell'ordinanza ministeriale 30 aprile 1962, la quale al riguardo è armonizzata sostanzialmente con i criteri cui si ispira l'unito progetto.

Dal progetto di cui trattasi non deriverà nessuna maggiore spesa per l'Erario, in quanto esso si limita a modificare la legge n. 831 nella parte relativa ai modi di assunzione del personale insegnante non di ruolo nel settore dell'istruzione professionale.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Gli incarichi d'insegnamento negli Istituti professionali istituiti ai sensi dell'articolo 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, sono conferiti secondo l'ordine di apposite graduatorie formate dal preside e approvate dal Consiglio di amministrazione.

A tal fine, con deliberazione motivata, da adottarsi entro il mese di aprile di ogni anno, il Consiglio di amministrazione determina, in rapporto alle specifiche esigenze dei singoli insegnamenti, i titoli e i requisiti riconosciuti idonei ad attestare il possesso da parte degli aspiranti della necessaria capacità culturale, didattica e professionale e stabilisce, altresì, i criteri in base ai quali saranno formate le graduatorie.

La deliberazione contenente l'indicazione degli insegnamenti impartiti nell'Istituto e gli altri elementi di cui al precedente comma è pubblicata all'albo dell'Istituto stesso.

Nelle graduatorie di cui al primo comma, coloro i quali sono in possesso di titolo di abilitazione, che il Consiglio di amministrazione riconosca corrispondente o affine all'insegnamento richiesto, sono collocati in posizione di precedenza assoluta.

Le graduatorie sono anch'esse pubblicate all'albo dell'Istituto e comunicate al Provveditorato agli studi.

I ricorsi contro le graduatorie devono essere presentati entro 10 giorni dalla pubblicazione delle medesime al Provveditore agli studi, il quale decide definitivamente sentita la Commissione di cui all'articolo 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160.

Nel caso di nomine da conferirsi agli insegnanti di cui al precedente quarto comma, il Consiglio di amministrazione, ricevuta da parte degli interessati l'accettazione dell'offerta di nomina, ne fa immediata designazione al Provveditore agli studi, il quale emana i provvedimenti di nomina ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 5, ter-

zo comma, 6, 7, 8 e 9 della legge 28 luglio 1961, n. 831.

Gli insegnanti sprovvisti del titolo di abilitazione sono nominati supplenti direttamente dal Consiglio di amministrazione.

Art. 2.

Per il conferimento della nomina a tempo indeterminato degli insegnanti tecnico-pratici non di ruolo, per gli effetti previsti all'articolo 8 della legge 28 luglio 1961, n. 831, saranno redatte nei modi e con i criteri di massima indicati nel precedente articolo, apposite graduatorie tra gli aspiranti, che abbiano titolo per partecipare, ai sensi delle vigenti disposizioni, ai concorsi negli Istituti tecnici.

Il personale insegnante tecnico-pratico incaricato all'atto della pubblicazione della presente legge, anche se sprovvisto del titolo di studio anzidetto, ma che abbia prestato negli Istituti professionali almeno un triennio di ininterrotto servizio e che nella attività svolta abbia dimostrato competenza e perizia può conseguire, con motivata deliberazione del Consiglio di amministrazione, soggetta all'approvazione del Provveditore agli studi, la nomina a tempo indeterminato di cui al comma precedente.

Art. 3.

Per l'insegnamento di materie professionali e di lavorazioni richiedenti particolare perizia e specializzazione, il Ministero della pubblica istruzione, su proposta del Consiglio di amministrazione, può consentire la assunzione di personale esperto per periodi determinati di tempo, che non eccedano la durata dell'anno scolastico.

Art. 4.

Per le nomine di incarico con decorrenza dall'anno scolastico 1962-63, restano ferme le disposizioni impartite con l'ordinanza ministeriale 30 aprile 1962.